



Olginate, 14.11.2022

Prot.57/22

#tributaria, #aziendale finanziaria;
#societaria, #contab-iva-bilanci-

Spett.le

Cliente

CIRCOLARE: Entro il 30 novembre la comunicazione dai fornitori sui tax credit energia e gas

Entro il **30 novembre** le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

L'art. 6 c.5 del DL 115/2022 ha disposto che, per le imprese non energivore e non gasivore, *“ove l'impresa destinataria del contributo, nel 2° e 3° trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel 2° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022”*. Viene altresì disposto che ARERA entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, definisce il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore”.

ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022, nella quale si afferma che, **a seguito di apposita richiesta dell'impresa che rispetta i requisiti disposti dall'art. 6 del DL “Aiuti-bis”, il venditore che riforniva l'impresa sia nel 2° trimestre 2019 che nel 2° e nel 3° trimestre 2022, è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ovvero entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:**

- **il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;**
- **l'ammontare del credito di imposta spettante per il terzo trimestre del 2022.**



Viene precisato che è opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di **semplificare** alle imprese il calcolo del bonus.

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi